



COMUNICATO UFFICIALE N.109/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 15 Settembre 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv. Marco DI LELLO – Presidente;

Avv. Davide PALLOTTINO – Vice Presidente;

Avv. Azzurra AFYFY; Avv. Oddone ALTAVILLA; Avv. Gabriele AMODIO; avv. Ivan ATTRATTO; Avv. Ettore ATZORI; Avv. Francesco CARUSO; Avv. Carmine GENOVESE; Avv. Carlo GRECO; Componenti

Sig. Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CELIN PADOVAN/SSD ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO

Con ricorso, notificato tramite PEC in data 7/06/2021 il signor PADOVANI Alessandro, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO un accordo economico sottoscritto in data 13/01/2021 e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 15.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021.

La Società non provvedeva a versare alcuna somma.

Il ricorrente richiedeva la condanna della società al pagamento delle sole mensilità di Gennaio Febbraio e Marzo in quanto in data 31 marzo 2021 veniva trasferito alla società ASD TROINA.

Inoltre comunicava di aver percepito l'indennità governativa pari ad euro 2.400,00.

In data 30.03.2021 le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con piena ricognizione di debito da parte della SSD ARL REAL GIULIANOVA, per la complessiva somma di euro 6.600,00.

La Società non provvedeva a regolarizzare la posizione debitoria relativa all'accordo transattivo sottoscritto.

Pertanto il sig. Padovani richiedeva la condanna della SSD ARL REAL GIULIANOVA al pagamento della complessiva somma di euro 4,200,00.

Si rileva preliminarmente, che, in data 21.07.2021 il calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND , dichiara la cessata materia del contendere.
Dispone che la tassa versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BERTORA/ASD ROCCELLA

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 1° aprile 2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale alla A.S.D. Roccella in data 28/04/2021, il sig. Andrea Bertora, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Roccella, un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 9.600,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Andrea Bertora a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività dal 10 settembre 2020 all'8 gennaio 2021 e che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, l'importo di euro 9.600,00 avrebbe dovuto essere corrisposto in otto rate mensili, ciascuna pari ad euro 1.200,00.

Il sig. Bertora afferma di aver maturato un credito pari ad euro 4.800,00 per non aver ricevuto alcuna somma dall'associazione nel periodo sopra indicato e di aver percepito l'importo di euro 1.600,00 dal C.O.N.I. per il tramite della "Sport e Salute". Il ricorrente chiede che la A.S.D. Roccella sia condannata al versamento dell'importo di euro 3.200,00 a saldo di quanto dovuto tenuto conto delle somme versate dal C.O.N.I.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

In data 31 agosto 2021, codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 15 settembre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza del 15 settembre 2021. In occasione dell'udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S.D. Roccella;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Andrea Bertora essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 9.600,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

evidenzia che parte ricorrente ha soltanto allegato la ripartizione dell'importo di euro 9.600,00 in otto rate. A ben vedere detta circostanza non è stata provata, poiché risulta per *tabulas*, in virtù dell'art. 2 dell'accordo, che l'importo di euro 9.600,00 doveva essere corrisposto in "dieci rate di uguale importo" (pari ad euro 960,00 ciascuna). Dunque, fermo l'incontestato inadempimento della società per quattro mensilità – così come descritte nell'atto introduttivo dal 10 settembre 2020 all'8 gennaio 2021 – decurtato l'importo di euro 1.600,00, dichiara accertata l'esistenza di un credito per il minor importo di euro 2.240,00 (così calcolato: euro 960 x 4 - 1600);

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 2.240,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.S.D. Roccella al pagamento in favore del sig. Andrea Bertora della somma di euro 2.240,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla A.S.D. Roccella di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Caio Takeo KUMAHARA/A.S.D.CYBERTEL ANIENE

Con reclamo notificato in data 14/04/2021 il sig. Caio Takeo KUMAHARA si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CYBERTEL ANIENE C5 un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 23.780,00.

Il reclamante, ha richiesto la condanna della Società, in seguito della sospensione dei campionati per la situazione emergenziale COVID 19, al pagamento della somma (non percepita) di euro 11.120,00 (in via principale o di euro 8.164,00 in via subordinata in virtù del protocollo d'intesa AIC/LND)

Il ricorso non veniva discusso in udienza in quanto, in data 30/08/2021 il legale rappresentante del calciatore, trasmetteva tramite PEC alla Scrivente Commissione, una dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUGALETTA/S.S.D.CHIETI F.C.1922 ARL

Con reclamo regolarmente trasmesso alla società S.S.D. Chieti F.C. 1922 a.r.l. in data 21/12/2020, il calciatore Brugaletta Simone esponeva di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale lordo di Euro 21.000,00 con decorrenza dal 24/07/2019. Deduciva che, a seguito della sospensione dei campionati, anche dilettantistici, a far data dal 10/03/2020 – divenuta poi definitiva con la pubblicazione del C.U. n. 214/A del 10/06/2020 – determinata dalla emergenza epidemiologica da "Covid 19", per l'intera durata dell'accordo economico anzidetto aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali. Precisava inoltre di aver percepito la minor somma di Euro 12.660,00, nonostante avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore.

Il reclamante, pertanto, chiedeva il riconoscimento del proprio credito residuo quantificato, in via principale, in Euro 8.340,00 o, in via subordinata, in Euro 3.540,00, pari all'80% del *quantum* pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00, in applicazione del "Protocollo d'intesa" tra AIC/LND del 22/10/2020.

La società anzidetta, regolarmente costituitasi in giudizio in data 07/01/2021, contestava la pretesa creditoria del reclamante deducendo, in primo luogo, l'infondatezza della domanda in considerazione della risoluzione dell'accordo economico concluso con il suddetto calciatore in data 24/07/2019 per intervenuta transazione e/o rinuncia ad ogni pretesa, come rassegnata da quest'ultimo con dichiarazione liberatoria del 10/03/2020 e/o comunque per l'impossibilità definitiva dell'atleta, a far data dal 09/03/2020, di rendere la prestazione dovuta. In subordine, deduceva di nulla dovere al reclamante, anche in applicazione dell'istituto dell'eccezione

d'inadempimento (art. 1460 c.c.), evidenziando infine la mancata adesione della SSD Chieti F.C. 1922 arl al "Protocollo d'intesa" del 22/10/2020.

In data 23/02/2021 il calciatore in menzione depositava memorie integrative in risposta alle memorie difensive della società resistente, la quale a sua volta replicava mediante deposito – in data 06/04/2021 – di memorie difensive integrative, contestate infine dal reclamante con ulteriori memorie dell'08/04/2021.

In particolare, con la memoria del 07/01/2021 il calciatore disconosceva espressamente la propria firma apposta in calce alla dichiarazione liberatoria datata 10/03/2020, come depositata dalla società resistente, in cui dichiarava di non avere nulla a pretendere da quest'ultima. Circostanza poi confermata dal predetto anche in sede di udienza del 15/04/2021.

Per tale motivo, la Commissione Accordi Economici presso la LND trasmetteva gli atti alla FIGC Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

La Procura Federale, acquisita ed esaminata tutta la documentazione agli atti, ed assunte altresì a verbale le dichiarazioni rese dai tesserati Prospero Antonio (Segretario società Cepagatti), Mergioti Antonio (Presidente società Chieti), Venneri Andrea (calciatore società L'Aquila), Ricci Daniele (calciatore società L'Aquila), Milizia Matteo (calciatore società Spoltore), Brattelli Brian (calciatore società Delfino Flacco Porto) nonché quella dell'odierno reclamante Brugaletta Simone, rassegnava le seguenti conclusioni: - tutti i calciatori escussi hanno dichiarato che, verso la metà di dicembre 2019, la società resistente, tramite il Segretario sig. Prospero Francesco, ha tentato di far firmare le liberatorie ai calciatori i quali, dopo aver sottoscritto il documento (almeno in quattro) ed aver appreso da un compagno di squadra che si trattava della liberatoria relativa alla s.s. 2019/2020, hanno ripreso il documento firmato e l'hanno strappato; - anche il calciatore Brugaletta Simone – nonostante una discrepanza temporale – ha confermato detta circostanza, evidenziando ancora una volta in sede di audizione di non aver firmato alcuna liberatoria; - questa circostanza veniva poi confermata in toto dallo stesso Segretario, sig. Prospero Francesco, il quale ha riferito di essere stato chiamato un sabato mattina, mentre i calciatori erano sul terreno di giuoco del campo S. Anna per la rifinitura tattica della domenica, dal Presidente, Sig. Mergioti Antonio, che gli ha consegnato una cartella contenente documenti da far firmare ai calciatori, senza dirgli tuttavia di cosa si trattava né lo stesso Segretario, a suo dire, ha chiesto spiegazioni in merito al contenuto dei documenti da sottoporre ai calciatori; - il Presidente della società resistente, sig. Mergioti Antonio, nell'audizione resa, ha smentito totalmente quanto riferito sia dal Segretario che da tutti i calciatori sentiti, sostenendo di non aver mai consegnato al Segretario la cartella contenente le liberatorie. Ha aggiunto inoltre di aver inviato tramite raccomandata, in data 20/04/2021, alla Commissione Accordi Economici la liberatoria in originale del calciatore reclamante; viceversa, con mail del 10/06/2021, il Segretario della Commissione, sig. Ciuffa Enrico, ha comunicato alla Procura Federale che la liberatoria anzidetta, fatta pervenire alla Commissione, è quella già agli atti, non esistendo alcun'altra liberatoria in originale; - infine, al termine dell'audizione resa, il calciatore Brugaletta Simone apponeva, su un foglio bianco, sei firme in forma estesa e abbreviata che, da un esame comparativo – seppur non effettuato da un perito calligrafico – apparirebbero difforni da quella apposta dal predetto calciatore sulla quietanza liberatoria.

Ciò opportunamente premesso, rileva tuttavia la Commissione che, in data 09.09.2021, i difensori di fiducia delle parti – avv.ti Anna Piras ed Ernesto Torino Rodriguez – hanno depositato una nota

sottoscritta congiuntamente con la quale hanno comunicato l'avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo tra le parti, secondo i termini ivi esposti, chiedendo pertanto che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

5) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SARRITZU/S.S.S.DCHIETI F.C.1922 ARL

Con ricorso notificato, a mezzo raccomandata A/R, in data 23 dicembre 2020 il Sig. Stefano SARRITZU, nato a Cagliari il 19 maggio 1992, si è rivolto alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND esponendo di aver sottoscritto con la Società SSD CHIETI FC 1922 ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la stagione sportiva 2019/2020.

Il ricorrente – sul riferito presupposto di non aver ricevuto dalla società quanto pattuito – ha richiesto la condanna di quest'ultima al pagamento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) o, in via subordinata, al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00) in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto fra la LND e l'AIC.

La Società si è costituita in giudizio producendo copia della dichiarazione liberatoria datata 10 marzo 2020 di avvenuto pagamento di quanto dovuto al Sig. Sarritzu in conseguenza del contratto (euro 2.500,00).

Il ricorrente ha negato la liberatoria - affermando di non averla firmata e, dunque, disconoscendo la firma ivi apposta - ed ha chiesto l'invio degli atti alla Procura Federale istituita presso la FIGC a cui sono stati trasmessi.

La stessa:

ha accertato che il Sig. Stefano Sarritzu avrebbe apposto la firma sulla liberatoria in data 9 marzo 2020, dunque durante il lock down imposto in conseguenza della pandemia da COVID-19 ;

ha raccolto le dichiarazioni, fra gli altri, del Presidente - *Sig. Antonio Mergjotti* - e del Socio Consigliere – *Sig. Giulio Trevisan* - della Società, i quali hanno affermato che alla firma della liberatoria erano presenti oltre al Sig. Sarritzu, il Presidente, il Socio Consigliere, nonché il Direttore Generale della Società, Sig. Andrea Masciangolo. Tuttavia, il Signor Masciangolo ha negato di essere stato presente al momento della sottoscrizione della liberatoria ;

ha, altresì, raccolto le testimonianze del Sig. Sarritzu e delle persone che avrebbero convissuto con lui durante il periodo del lock down, nonché documentazione di un volo aereo verso la Sardegna del 7 marzo 2020, tutte orientate a voler dimostrare che il calciatore il giorno della presunta sottoscrizione della liberatoria si trovava in Sardegna e ivi sarebbe rimasto fino al 16 agosto 2020.

È agli atti una perizia tecnico grafologica della dottoressa Roberta Dessi – incaricata a tali fini dal Sig. Sarritzu

– in base alla quale la firma apposta sulla liberatoria non sarebbe quella del Sig. Sarritzu (si tratterebbe, in base a questa perizia, di firma falsa).

Con nota del 9 settembre 2021 i Legali delle Parti – *Avv. Federico Schiavoni in qualità di difensore del Sig. Stefano Sarritzu e Avv. Ernesto Torino Rodriguez in qualità di difensore della Società SSD CHIETI FC 1922 ARL*

– hanno comunicato alla Commissione Accordi Economici che la Società ha provveduto a versare al sig. Sarritzu con bonifico bancario dell'8 settembre 2021 euro 2.000,00 (duemila/00), ovvero l'importo dovuto in applicazione del protocollo d'intesa LND/AIC, nonché le spese di difesa dell'Avv. Schiavoni e che il calciatore ha accettato detto importo.

Con la suddetta nota, il Sig. Sarritzu e la Società hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere ed hanno richiesto alla CAE che sia dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Michael TRAINI/S.S.D.CHIETI F.C.ARL

Il calciatore Michael Traini, C.F. TRN MHL 88L22 H294D, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Schiavoni del Foro di Teramo

ricorrente

contro

la S.S.D, Chieti F.C. 1922 a R.l., in persona dei Presidente pro tempore, P. IVA 01553530682, con sede in Chieti, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez del Foro di Pescara;

resistente

* ** *** ** *

1) Con ricorso/reclamo del 5 novembre 2020 notificato il 19 novembre 2020, il calciatore Sig. Michael Traini esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 con la società di calcio SSD CHIETI FC 1922 A RL, militante nel campionato di serie D, e di aver sottoscritto un accordo economico con la stessa, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F..

Detto accordo prevedeva che la società provvedesse a corrispondere al Traini, a far data dal 12/09/2019 e fino al 30/06/2020, un compenso globale annuo lordo di Euro 30.658,00;

La nota situazione emergenziale sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, ha comportato la sospensione dei campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici, in data 9 marzo 2020.

L'art. 218 del decreto "Rilancio", poi, ha riconosciuto agli organismi federali di determinare l'eventuale interruzione dell'attività sportiva anzitempo e la F.I.G.C., di concerto con la L.N.D., Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20.05.2020 ha decretato la sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020.

L'Associazione Italiana Calciatori si è, invece, opposta alla chiusura anticipata dell'attività dilettantistica, esprimendo voto contrario alla richiesta di interruzione del campionato dilettantistici, determinata poi, di fatto, da una decisione assunta unilateralmente dall'organo rappresentativo delle società.

In tale stato di cose il Traini ha comunque proseguito a svolgere, per l'intera durata dell'accordo economico, l'attività sportiva cui era tenuto, in attesa che si riprendesse il campionato. A fronte di ciò la SSD CHIETI FC 1922 A RL si è limitata a corrispondere al calciatore - per la stagione sportiva contemplata dall'accordo concluso - la somma di euro 17.648,45, restando perciò il Traini ancora creditore, in virtù dell'accordo menzionato, del residuo importo di euro 13.009,55. Il reclamante precisava di essere rimasto a completa disposizione della società fino al 30 giugno 2020, in virtù dell'accordo concluso, mai contestato dalla società, neppure quanto all'aspetto economico.

Faceva presente, poi, per correttezza, di aver percepito le indennità governative per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per complessivi euro 2.400,00, la cui natura integrativa o sostitutiva o di "mero aiuto" non ritiene, peraltro, del tutto chiara.

In considerazione di quanto esposto, il Sig. Michael Traini concludeva perché la Commissione Accordi Economici voglia: **In via principale**, condannare la società SSD CHIETI FC 1922 A RL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento della totale somma dovuta e pari ad euro 13.009,55 in favore del calciatore TRAINI MICHAEL e/o nella minor misura che si riterrà equa e di giustizia. **In via subordinata**, condannare la società SSD CHIETI FC 1922 A RL al pagamento della rimanente somma di euro 6.277,95 in favore del calciatore TRAINI MICHAEL, in virtù del protocollo di intesa AIC/LND e/o la maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia.

2) Con memoria del 18.11.2020 si costituiva nel procedimento la SSD CHIETI FC 1922 A RL, impugnando e contestando l'ammissibilità e la fondatezza, in fatto ed in diritto, della rappresentazione offerta dal Traini e chiedendo il rigetto delle domande proposte.

Rilevava, eccedendolo, che per accordi intercorsi con l'atleta il rimborso di spesa ricomprendeva pure quelle di vitto e alloggio, sostenute, perciò, dalla società in nome e per conto del calciatore, che ne ha beneficiato.

La società, inoltre, nelle sue difese richiamava i provvedimenti governativi susseguiti nel tempo e successivi alla sospensione del campionato originariamente disposta dal CONI con provvedimento del 09.03.2020: provvedimenti con i quali è stata disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati, nonché delle sedute di allenamento degli atleti - professionisti e non - all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

La SSD Chieti eccepeva, quindi, che il legale rappresentante della società, tenuto conto della normativa governativa e delle conseguenti ordinanze regionali, dal 7 marzo 2020, giorno in cui è stato effettuato dalla squadra l'ultimo allenamento, con ordine di servizio n. 006/2020 ha

disposto il blocco di tutti gli allenamenti, sia di gruppo che individuali, a tempo indeterminato, così come di ogni altra attività da parte di tutti i tesserati compresi gli allenamenti individuali da svolgersi nei luoghi di residenza dei tesserati.

In considerazione di ciò, in data 30.04.2020 veniva comunicata al Traini Michael, a mezzo lettera raccomandata a.r. da questi regolarmente ricevuta, la sospensione del contratto per prestazione sportiva dilettantistica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1256 c.c., stante l'intervenuta impossibilità per l'atleta di rendere la sua prestazione. In virtù di ciò e dei provvedimenti governativi intervenuti, la società eccepiva pure il fatto che dovesse ritenersi non dovuta la corresponsione del compenso, costituente la controprestazione, facendo presente che la sospensione della prestazione sarebbe venuta meno solo a far data dalla possibilità di ripresa dell'attività sportiva dilettantistica.

Successivamente la società, in data 01.06.2020, manifestava la volontà di ritenere cessato il rapporto in essere con il Traini e di non dovere alcuna somma allo stesso.

Precisava. Pi, la SSD Chieti, eccependolo, che oltre ad aver versato l'importo lordo di euro 18.500,00 per i ratei di compenso relativi ai mesi da settembre 2019 a fino al 07.03.2020, ha pure erogato - di fatto a favore e vantaggio del Traini - l'ulteriore importo di euro 5.573,56 per spese di vitto ed alloggio e sanitarie, non autorizzate dalla società, e delle quali il calciatore aveva beneficiato. Con il risultato, quindi, che la SSD Chieti avrebbe erogato a favore del tesserato un importo complessivo di euro 24,073,56, ben superiore rispetto a quello che ha egli dichiarato di aver percepito.

La resistente contestava, poi, quanto sostenuto dal Traini nel richiamare la dichiarazione rilasciata dal sig. Alessandro Grandoni in ordine alle attività di allenamento, in quanto lo stesso Grandoni aveva risolto consensualmente il rapporto professionale con la Società a far data dal 7 marzo 2020.

Rilevava, infine, la difesa di parte resistente, che la FIGC, in data 10.06.2020 ha, deliberato di *"concludere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020"*, così decretando, di fatto, per il Traini l'impossibilità di eseguire la prestazione contrattualmente assunta e dovuta; senza che, quindi, nulla fosse dovuto al medesimo Traini, anche in applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c., che la società ha inteso sollevare in via alternativa e/o gradata.

Quanto, infine, alla domanda proposta in via subordinata dal Traini, la società eccepiva di aver espressamente dichiarato, con comunicazione a mezzo PEC del 03/11/2020 di non aderire all'intesa raggiunta tra la rappresentanza delle Società con quella dei calciatori, intendendo legittimamente perseguire il fine della risoluzione contrattuale, essendo venuto meno lo scopo dell'accordo economico del 12/09/2019. Proprio la mancata adesione della SSD Chieti FC1922 A RL al protocollo d'intesa del 22/10/2020, determinerebbe l'inammissibilità della domanda del Traini.

Nell'interesse della società resistente, si concludeva, quindi, perché la Commissione adita, disattese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, voglia: - **nel merito, in via principale**, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata, in via principale ed in via subordinata, dal postulante con la notificazione, in data 19/11/2020, del reclamo del 03/11/2020, atteso che nulla deve la Società resistente al

tesserato Traini Michael, essendosi risolto l'accordo economico del 12/09/2019 per l'impossibilità definitiva dell'atleta, con decorrenza 09/3/2020, di rendere la prestazione dovuta; - **in via gradata**, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda svolta, in via principale e subordinata, dal reclamante, stante la pertinenza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla Società resistente.

3) Il Traini depositava, poi, una memoria integrativa, con la quale prendeva posizione sui vari punti delle difese avverse, contestando in primo luogo il fatto che le spese mediche, di vitto e di alloggio fossero da ritenersi come facenti parte dell'importo corrispettivo pattuito, corrispondendo in sostanza a benefit offerti dalla società agli atleti, senza che possano ritenersi crediti da opporre in compensazione al corrispettivo dovuto.

Eccepeva, poi, di non aver conosciuto l'ordine di servizio n. 006/2020, comunque di contenuto contrastante con quello della dichiarazione rilasciata da "Mr. Grandoni Alessandro".

Contestava integralmente, inoltre, quanto osservato dalla resistente: sulla efficacia dell'accordo economico a seguito della sospensione/interruzione dell'attività sportiva a causa del COVID 19; in merito all'applicazione degli artt. 1256, 1463, 1458 e 1460 c.c.; sul protocollo di intesa AIC/LND; sulla circolare LND e sulla comunicazione di mancata adesione della SSD Chieti FC 1922 ARL.

Quanto, infine, alla precisazione sulla comunicazione di non adesione al protocollo d'intesa AIC/LND datata 03.11.2020 inviata dalla società, il Traini ha rilevato che nella stessa la SSD Chieti ha dato atto dell'esistenza di liberatorie sottoscritte dai calciatori. Evidenziava, inoltre, che tra la documentazione richiesta per la presentazione da parte della SSD Chieti della domanda di ripescaggio al campionato di serie D per la stagione 2020/2021, veniva indicata la produzione di specifica liberatoria al 29.02.2020 sottoscritta dal Traini. Questi, però, ha precisato di non aver sottoscritto alcuna liberatoria, chiedendo, pertanto, con apposita domanda alla Lega Nazionale Dilettanti (richiesta del 07.12.2020), il rilascio di specifica copia, se effettivamente esistente.

Il Traini richiedeva, infine, l'ammissione di mezzi istruttori specificamente capitolati.

Tanto premesso, il reclamante precisava, le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.ma Commissione Accordi Economici,

- **In via principale**, condannare la società SSD CHIETI FC 1922 A RL al pagamento della totale somma dovuta e pari ad euro 12.158,00 in favore del calciatore Traini Michael e/o nella minor misura che si riterrà equa e di giustizia (Accordo Economico euro 30.658,00 sottratti euro 18.500,00 ovvero l'importo versato dalla società comprensivo delle ritenute fiscali).

- **in via subordinata**, condannare la società SSD CHIETI FC 1922 A RL al pagamento della rimanente somma di euro 5.426,40 in favore del calciatore Traini Michael, in virtù del protocollo di intesa AIC/LND e dell'impossibilità parziale della prestazione e/o la maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia.

(IMPORTO ACCORDO ECONOMICO: euro 30.658,00/80% ACCORDO ECONOMICO; euro 24.326,40/euro 24.326,40 – euro 600,00 (Indennità marzo) = euro 23.926,40

euro 23.926,40 - 18.500,00 Somme versate dalla compagine sportiva comprensive delle ritenute fiscali = euro 5.426,40).

4) La società resistente provvedeva a sua volta a depositare una memoria integrativa, eccependo in primo luogo l'inammissibilità della memoria integrativa del Traini, in quanto costituente attività non consentita dall'attuale regolamentazione del procedimento davanti alla Commissione Accordi Economici della LND. L'art. 25 bis del relativo Regolamento, infatti, a dire della resistente non contempla la facoltà per le parti in contesa di controdedurre con memorie scritte successive a quelle introduttive del giudizio.

Anche le prove testimoniali ed, in genere, le istanze istruttorie, ammissibili soltanto in via eccezionale, ex art. 25 bis, comma 6, debbono essere capitolate e/o articolate con gli unici scritti difensivi previsti, ossia quello di cui ai commi 3 e 4 e l'altro disciplinato dal comma 5.

La società contestava, inoltre, ritenendole del tutto infondate, le ulteriori allegazioni difensive del Traini ed inammissibili anche i mezzi istruttori dedotti, anche per le motivazioni indicate poco sopra.

Definiva, poi, maldestro il tentativo del ricorrente di mettere in dubbio la correttezza della SSD Chieti in relazione alla pretestuosamente apocrifia della sottoscrizione apposta in calce alla liberatoria del Traini.

Nell'interesse della SDD Chieti, quindi, nuovamente si precisavano le collusioni con richiesta della declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza, in via principale o in via subordinata, del reclamo avanzato dalla parte ricorrente.

5) Successivamente, con provvedimento del 22.04.2021, questa Commissione Accordi Economici esaminati gli atti ed i documenti depositati dalle parti, ascoltate le stesse, convocate nell'udienza del 8/04/2021, tenutasi da remoto, ed approfondito il tema sollevato dalla parte resistente nella memoria del 19/12/2020 in merito alla liberatoria firmata dal calciatore Traini in data 10/03/2020; tenuto altresì conto del disconoscimento da parte del Traini della firma apposta su detto documento, ha disposto la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali, sospendendo ogni decisione in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

6) Infine, con nota in data 9 settembre 2021 a firma dei difensori costituiti avvocati Federico Schiavoni, per il reclamante, ed Ernesto Torino Rodriguez per la resistente, le parti, è stato comunicato a questa Commissione che:

- la società ha provveduto nelle more a versare al Sig. Traini l'importo di euro 5.426,00, calcolato in applicazione del protocollo d'intesa AIC/LND;
- il Traini ha accettato il predetto importo a saldo e stralcio della maggior somma richiesta in via principale e comunque quale importo richiesto in via subordinata con il reclamo e le successive memorie difensive;
- la SDD Chieti ha provveduto, inoltre, a versare le spese di difesa all'Avv. Federico Schiavoni;
- il sig Traini e la SSD CHIETI FC 1922 ARL nulla più hanno da vicendevolmente pretendere a nessun titolo e ragione.

In considerazione di quanto sopra, quindi, le parti hanno chiesto che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,

preso atto di quanto dichiarato dai difensori delle parti con la nota del 9 settembre 2021 e tenuto conto dell'intervenuta definizione della vertenza in virtù di accordo raggiunto dalle parti, nonché delle conclusioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, definitivamente pronunciando:

1. Prende atto delle dichiarazioni rese dalla parti, degli impegni dalle medesime rispettivamente assunti e dell'intervenuta definizione della vertenza tra le stesse;
2. dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente procedimento arbitrale.

Dispone che la tassa versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Jevrem KOSNIC/TARANTO FC 1927 SRL

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 15.09.2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9

LETTO

il reclamo del calciatore KOSNIC SEVREM del 27.08.2020, regolarmente notificato al TARANTO FC 1927 Srl

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv. Priscilla PALOMBI per il calciatore e dell'Avv. Eduardo CHIACCHIO, Giuseppe CHIACCHIO e Monica CHIACCHIO per la società TARANTO FC 1927 Srl

VALUTATA

la documentazione pervenuta, Ricorso, Controdeduzioni, Note ed Allegati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

UDITE

le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata

ACQUISITA

la relazione della Procura Federale, adita da questa Commissione, e la successiva nota, datata 2 Aprile 2021, con cui veniva comunicata l'archiviazione del procedimento

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Taranto FC 1927 srl per la stagione sportiva 2019/2020 per un compenso annuo lordo di Euro 21.000, forfettariamente determinato, con decorrenza 13.12.2019. Nel dettaglio lo stesso riferisce, a mezzo del suo difensore, di essersi visto corrisposto la sola somma di Euro 3500, richiedendo pertanto *in via principale la condanna del Taranto FC al pagamento dell'integrale somma ancora dovuta, pari ad Euro 17.500, in via subordinata la condanna al pagamento della minor somma dovuta in virtù della parziale prestazione effettuata ovvero al pagamento in via equitativa e di giustizia quantificato in base al protocollo di intesa LND/AIAC.*

Controdeduce la srl Taranto FC 1927 lamentando la *totale infondatezza* delle pretese del calciatore attesa *l'assenza di prestazioni sportive a far data dal 7 gennaio 2020*, richiedendo l'integrale rigetto del ricorso, invocando la *non applicabilità del protocollo LND/AIAC*, avanzando in via riconvenzionale richiesta di *risoluzione dell'accordo economico per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex artt. 1256 e 1463 cc.*

La CAE ritiene infondato il ricorso

Resta provato in atti che il calciatore, contrariamente a quanto riferito, appare non revocabile in dubbio, e non contestato, non ha fornito più le prestazioni sportive a far dal 7 Gennaio 2020.

Sul punto, il Club tarantino ha contestato ex art. 6 dell'accordo economico il comportamento inadempiente del calciatore, inviando al medesimo tre Raccomandate di contestazioni, la cui copia è acquisita in atti, in data 14 Gennaio 2020, 12 Febbraio 2020 e 26 Febbraio 2020, di cui solo la seconda riscontrata con Pec del 19 febbraio;

Le dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri GIOVE Giuseppe, Antonio MARINO, MATUTE Kelvin e Mariagrazia SIGRISI presenti in atti confermano la tesi difensiva in ordine al comportamento del calciatore, che risulta dunque essersi sottratto ai propri obblighi contrattuali, senza fornire adeguata motivazione, ed essere rientrato in Serbia in assenza di alcuna autorizzazione del Club tarantino.

Il calciatore, nella PEC inviata alla società attraverso il proprio difensore in data 19 febbraio, si dichiara disponibile *a riprendere l'attività sportiva ma a seguito del versamento degli importi maturati ed insoluti pari ad euro 5000... nonché a seguito di smentita ufficiale dichiarato sul calciatore...*

La circostanza riferita dal calciatore in ordine alla disponibilità allo svolgimento di allenamenti anche sotto le direttive dello staff tecnico societario, non trova in atti conferma.

La Procura Federale, che aveva aperto un fascicolo a carico del Taranto FC 1927 per aver *escluso dall'attività sportiva ponendolo fuori rosa il calciatore Kosnic senza fornire allo stesso alcuna motivazione e lo avrebbe diffamato attraverso il rilascio di alcune interviste*, ha comunicato che *non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare e dunque è stata disposta l'archiviazione del procedimento*;

In buona sostanza, anche l'attività di indagine degli organi di giustizia ha confermato il calciatore non ha fornito, in ogni caso, le prestazioni sportive a far dal 7 Gennaio 2020, che non è stato posto fuori rosa ma che volontariamente non abbia più partecipato all'attività agonistica.

Per quel che concerne l'ulteriore domanda svolta in via subordinata, la stessa appare infondata attesa l'inconferenza del citato protocollo AIAC /LND, che afferisce esclusivamente ai rapporti tra allenatori e società.

Risulta nel contempo accertato che il sig. KOSNIC, per il periodo dal 16 Dicembre 2020 al 7 Gennaio 2020, ha già percepito quanto dovutogli, con il versamento della somma di Euro 3.500,00 e dunque per tale periodo nulla risulta dovuto

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti respinge il Ricorso e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Luca SAVASTA/A.S.D.TROINA

Con ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 1°/03/2021 il sig. Luca Savasta, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Troina, un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma netta pari ad euro 20.000,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021 "con imposte interamente a carico dell'associazione", in favore del calciatore Luca Savasta a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

L'Associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività sino al 15 gennaio 2021 e pertanto, chiede la condanna della A.S.D. Troina al versamento dell'importo di euro 3.400,00 a saldo di quanto dovuto, oltre interessi dal 16 gennaio 2021 sino all'effettivo soddisfo.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S.D. Troina;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Luca Savasta essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 20.000,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

visto l'inadempimento incontestato quantificato euro 3.400,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.S.D. Troina al pagamento in favore del sig. Luca Savasta della somma lorda di € 3.400,00.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla A.S.D. Troina di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca SAMPIETRO/ACR MESSINA SSD ARL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore **SANPIETRO Gianluca**, regolarmente trasmesso alla Società **A.C.R. MESSINA SSD ARL** via p.e.c. in data 11.01.2020 in atti con il quale esponeva: **a)** di aver concluso con la Società indicata un accordo economico sottoscritto il 19/07/2019 e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; **b)** di aver svolto correttamente l'attività sportiva fino al mese di marzo 2020 compreso; **c)** che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva menzionata la sola somma di € 21.000,00 (fino al mese di febbraio) residuando la minor somma di € 9.000,00; **d)** che in ragione del Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile pubblicato con Circolare n. 29 del 22.10.2020 che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico, il calciatore

ricorrente è ancora creditore verso la società A.C.R. MESSINA SSD ARL della somma di € 2.400,00 (pari alla differenza tra l'importo della mensilità di marzo 2020 di € 3.000,00, detratta l'indennità governativa di € 600,00 ricevuta nel mese di marzo 2020,.

- letta la memoria del 10.02.2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. inviata al ricorrente in pari data (in atti) con la quale chiede di rigettare in toto ogni richiesta da parte del calciatore Sanpietro Gianluca in quanto l'accordo economico da tenere in considerazione è il secondo sottoscritto, che prevede per la stagione 2019/2020 la corresponsione di euro 21.000,00, somma che effettivamente è stata corrisposta dalla Società al calciatore, o, in via subordinata, di rimodulare l'importo richiesto dal ricorrente;

Considerato

- che, poiché dagli atti emergeva che le parti in data 20/12/2019 avevano sottoscritto un nuovo accordo economico pluriennale, regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 21.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 40.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021, questa Commissione Accordi Economici, in data 24 maggio 2021, tenendo conto che la somma degli importi previsti dai due accordi economici sottoscritti e depositati per la stagione sportiva 2019/2020 risultava superiore all'importo massimo previsto dalla normativa vigente, trasmetteva gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza.

- letta la relazione della Procura Federale del 09 luglio 2021;

- letta la memoria dell'avvocato Nicola Paolini, difensore del calciatore Gianluca Sampietro dell'08.09.2021;

Osserva

Le parti, come emerge dagli atti allegati, risultano aver sottoscritto due accordi economici: uno in data 19.07.2019(cfr. **Allegato 7**) ed altro in data 20.12.2019 (cfr. **Allegato 10**). Il primo accordo prevedeva la corresponsione lorda di € 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020, il secondo prevedeva la corresponsione lorda di € 21.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di € 40.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021. Il ricorso del calciatore fa riferimento al primo accordo economico in ragione del quale chiede che gli sia riconosciuto un credito di € 2.400,00, mentre la società A.C.R. MESSINA SSD ARL nel suo atto di costituzione fa riferimento al secondo accordo sicché perviene alla conclusione che è il calciatore debitore della società avendo percepito al netto la somma di € 21.000,00 mentre l'accordo economico prevedeva la corresponsione della medesima somma, ma al lordo.

La Commissione, conformemente al parere della Procura Federale, ritiene che il secondo accordo economico sia invalido prevedendo lo stesso la somma di € 40.000,00, somma superiore a quella prevista dall'art. 94 ter n. 6 delle N.O.I.F. che stabilisce che gli accordi economici concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale non potranno prevedere importi superiori ad € 30.868,00. Né ricorre l'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 94 ter N.O.I.F. non prevedendo l'accordo intercorso tra le parti la determinazione di un'indennità ulteriore per la durata pluriennale dell'accordo, limitandosi alla sola indicazione delle somme dovute per i rispettivi anni di contratto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 94 ter n. 8 il secondo accordo economico sottoscritto in data 20.12.2019 deve ritenersi nullo e privo di ogni efficacia.

E, pertanto, è al primo accordo economico intervenuto tra le parti che occorre far riferimento per l'applicazione del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020 il cui art. 3, lettera a) prevede : *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il*

Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", e alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

Il calciatore ha percepito complessivamente dalla società la somma di € 21.000,00 e considerando che lo stesso ha introitato € 10.000,00 nell'anno solare 2019- somma non soggetta a tassazione non concorrendo alla formazione del reddito – e che della restante somma di € 20.000, da versarsi nel 2020 quella di € 10.000,00 non è soggetta a tassazione e l'ulteriore somma di € 10.000,00 è soggetta alla ritenuta alla fonte del 23% , il valore netto di cui tener conto è pari ad € 7.700,00. Al valore netto complessivo di € 27.700,00 va detratta la somma di € 600,00 di indennità governativa e, pertanto, l'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico intervenuto tra le parti in data 19.07.2019 è pari ad € 21.680,00 di cui il calciatore ha già percepito la somma di € 21.000,00

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società A.C.R. MESSINA SSD ARL al Sig. Gianluca SAMPIETRO la somma di €.2.400,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Ador GJUCI/ASD TORRES

Con reclamo notificato in data 28/12/2020 il sig.Ador GJUCI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD TORRES, un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 10.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €.6.666,00 (in via principale) o €.4.666,00 (in via subordinata) a seguito applicazione protocollo d'intesa LND/AIC.

In data 15/07/2021, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SALVI/CALCIO FOGGIA 1920 SSD

Con reclamo notificato in data 30/06/2021 il sig.Stefano SALVI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD TORRES, un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 30.658,00 ed un accordo integrativo per la stagione sportiva 2020/21 di €.46.382,00

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma di €23.112,00 maturata ma non percepita alla data di presentazione del ricorso.

In data 23/07/2021, il legale rappresentante della Società presentava memorie a difesa della stessa nei termini.

Il ricorso non veniva discusso in udienza in quanto in data 28/07/2021, il legale del calciatore presentava tramite PEC una dichiarazione di conciliazione della controversia, a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PASCALI/ASD FANFULLA

Con reclamo notificato in data 25/06/2021 il sig. Manuel PASCALI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. FANFULLA un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 30.000,00.

Il reclamante, ha richiesto la condanna della Società, in seguito della sospensione dei campionati per la situazione emergenziale COVID 19, al pagamento della somma (non percepita) di euro 6.600,00 (in via principale o di euro 2.400,00 in via subordinata in virtù del protocollo d'intesa AIC/LND)

Il ricorso non veniva discusso in udienza in quanto, in data 6/07/2021 il legale rappresentante del calciatore, trasmetteva tramite PEC alla Scrivente Commissione, una dichiarazione a firma del ricorrente, di conciliazione della controversia.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano BROGNOLI/ASD FANFULLA

Con reclamo notificato in data 25/06/2021 il sig. Stefano BROGNOLI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. FANFULLA un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 25.000,00.

Il reclamante, ha richiesto la condanna della Società, in seguito della sospensione dei campionati per la situazione emergenziale COVID 19, al pagamento della somma (non percepita) di euro 5.100,00 (in via principale o di euro 1.900,00 in via subordinata in virtù del protocollo d'intesa AIC/LND)

Il ricorso non veniva discusso in udienza, in quanto in data 6/07/2021 il legale rappresentante del calciatore, trasmetteva tramite PEC alla Scrivente Commissione una dichiarazione a firma del ricorrente, di conciliazione della controversia.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 30 Settembre 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibia